

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1074)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,
nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 522)*

d'iniziativa del deputato DE MEO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1973*

**Determinazione della nuova misura
del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 60 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 12 marzo 1968, n. 290, è fissato a decorrere dall'esercizio 1973 in lire 160 milioni annui.

Art. 2.

La Lega navale italiana in aggiunta ai compiti determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 625, e dall'articolo 2 della

legge 12 marzo 1968, n. 290, provvederà all'approntamento di nuove sedi nautiche, al potenziamento di quelle esistenti ed alla distribuzione ai propri organi periferici di imbarcazioni idonee all'esercizio collettivo dello sport velico da parte dei giovani.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1973, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.